

21.11.2014

A8-0027/ 001-011

EMENDAMENTI 001-011

presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

Relazione

Roberto Gualtieri

A8-0027/2014

Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

Progetto di regolamento (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Emendamento 1

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore

c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

Emendamento

1. All'articolo 3, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti. **Qualsiasi esenzione per determinate categorie di soggetti dichiaranti assume la forma di decisione scritta motivata. Tale decisione è resa pubblica;**"

Motivazione

L'eventuale esenzione per i soggetti dichiaranti deve essere motivata. Inoltre, la decisione deve essere trasparente e quindi pubblica.

Emendamento 2

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 – punto 2 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2533/98
Articolo 3 – comma 1 – lettera d (nuova)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

2. All'articolo 3, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"d) tiene conto delle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di copertura del mercato e di ambito di applicazione della raccolta dei dati."

Emendamento 3

Progetto di regolamento
Articolo 1 – comma -1 – punto 3 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2533/98
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

3. All'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Gli agenti economici sono autorizzati a trasmettere le informazioni mediante il loro consueto canale di comunicazione."

Emendamento 4

Progetto di regolamento
Articolo 1 – comma -1 bis – punto 1(nuovo)
Regolamento (CE) n. 2533/98
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi.

1. L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi. *La BCE rispetta il principio di proporzionalità nella definizione e nell'imposizione degli obblighi di*

Emendamento 5

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma - 1 ter – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuarne la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea (10). Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria comprende la facoltà di:

Emendamento

1. All'articolo 6, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuarne la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea (10). Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria comprende **in particolare** la facoltà di:"

Motivazione

Risulta opportuno chiarire che il diritto di verifica non si limita necessariamente al diritto di accesso ai documenti, ai libri e ai registri.

Emendamento 6

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 ter – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti;

2. All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti, **compresi i dati grezzi**;"

Motivazione

È importante specificare che la BCE dovrebbe avere accesso alle banche dati cartacee e informatiche contenenti dati non trattati ai fini dello svolgimento di analisi statistiche comparative.

Emendamento 7

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 quater – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

b) le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti.

1. All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le informazioni statistiche sono **state falsificate o manipolate oppure sono** errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti."

Motivazione

In fase di imposizione delle sanzioni, è molto importante distinguere tra i diversi tipi di condotta scorretta e determinare se l'infrazione è stata intenzionale o frutto di negligenza. Pertanto le informazioni errate dovrebbero fare riferimento a uno sbaglio e non alla falsificazione o manomissione intenzionale. Si tratta di un aspetto particolarmente importante nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità.

Emendamento 8

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 quater – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

2. L'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito

3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

dal seguente:

"3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, ***nel falsificare e/o*** nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche."

Motivazione

La falsificazione a posteriori dei dati dopo la trasmissione delle informazioni statistiche dovrebbe essere inclusa tra le condotte dolose.

Emendamento 9

Progetto di regolamento

Articolo 1 – comma -1 quater – punto 3 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98.

Emendamento

3. L'articolo 7, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

"6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98 ***e al regolamento (UE) n. 1024/2013.***"

Motivazione

Attualmente alle sanzioni si applica anche il regolamento (UE) n. 1024/2013.

Emendamento 10

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Progetto della Banca centrale europea

"a) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti **ai membri del SEBC**; oppure"

Emendamento

"a) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti **alla BCE**; oppure"

Emendamento 11

Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

3 bis. È inserito il paragrafo seguente:

"4 ter. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le autorità o gli organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione, ai quali sono trasmesse informazioni statistiche riservate a norma del paragrafo 4 bis, adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le informazioni statistiche riservate trasmesse al MES in conformità del paragrafo 4 bis siano soggette a tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate."

Motivazione

Si veda l'articolo 8bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2533/1998.